



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287 come sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952,n.405,recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di appello;

RILEVATO che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287 e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art.12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise e le Corti di Assise di appello,presentando apposita domanda presso questo Comune, **entro il 31 luglio 2021.**

Il modello per la presentazione della domanda e' disponibile presso l'Ufficio Elettorale del Comune o sul sito web del Comune;

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza municipale li, 08 aprile 2021

IL SINDACO
Sergio Loggi